

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

73° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2001

INDICE

Commissioni permanenti

5 ^a - Bilancio	Pag.	3
6 ^a - Finanze e tesoro	»	4

CONVOCAZIONI	Pag.	27
--------------------	------	----

BILANCIO (5^a)

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2001

55^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(786) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore VIZZINI fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge concernente disposizioni in vista dell'introduzione dell'euro. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 9.1, 11.1, 11.2, 12.1, 12.10, 14.1, 15.1 e 16.1, che sembrano ridurre gli effetti attesi dal provvedimento e che non presentano idonea compensazione.

Segnala, altresì, gli emendamenti 12.3, 12.4, 12.5, 12.7, 12.8, 12.9, 12.11, 13.3, 13.4, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.13, 14.14, 14.15, 14.22 e 19.1, che sembrano modificare il quadro delle convenienze economiche per l'adesione alle norme finalizzate all'emersione delle attività detenute all'estero.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'assenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare a domani il seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge all'ordine del giorno della seduta odierna.

Convieni la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, martedì 13 novembre 2001, alle ore 9,15, con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 14,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2001

37^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

La seduta inizia alle ore 11,25.

IN SEDE REFERENTE

(786) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 novembre scorso.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e si dà per illustrato l'emendamento 1-*bis*. 1.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3, si passa ad un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 3.

Il senatore TURCI illustra l'emendamento 3.0.1, finalizzato a differire il termine per l'applicazione per le disposizioni concernenti la vendita sottocosto.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 8, si passa all'unico emendamento riferito all'articolo 9: il senatore TURCI illustra tale emendamento 9.1, finalizzato a rendere retroattiva l'abrogazione dell'equalizzatore, a partire dall'anno in cui tale meccanismo impositivo è stato introdotto.

Non essendoci emendamenti riferiti all'articolo 10, si passa agli emendamenti riferiti ai successivi articoli.

Il senatore TURCI illustra poi congiuntamente tutti gli emendamenti da lui proposti agli articoli da 11 a 20, ribadendo il giudizio nettamente contrario sul rimpatrio delle ricchezze detenute all'estero in violazione della disciplina valutaria: si tratta di una normativa che rischia di non avere alcun effetto economico significativo e, soprattutto, di agevolare, in qualche misura, l'attività di riciclaggio di denaro sporco. La propria parte politica pertanto propone in via principale la soppressione di tutti gli articoli del Capo III del decreto-legge. In subordine, sollecita la modifica di alcune disposizioni al fine di ridurre, in parte, il rischio di un uso distorto delle norme da parte di detentori di capitali illeciti, ovvero di ampliare i poteri di contrasto delle autorità di controllo.

In riferimento all'articolo 11 in particolare, l'emendamento 11.3 specifica che tra gli intermediari occorre escludere le società di gestione del risparmio, gli agenti di cambio e le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

Per quanto concerne l'articolo 12, la propria parte politica propone, tra l'altro, di elevare (al 20, ovvero al 15, ovvero al 12,5 per cento) la percentuale dell'importo dichiarato da versare per fruire dell'agevolazione. Egli ritiene infatti, al di là del giudizio complessivamente negativo sulle disposizioni in parola, che la percentuale del 2,5 per cento sia irrisoria in termini di sanzione per le violazioni commesse e che sia troppo bassa anche in relazione alle sanzioni vigenti in Italia per la violazione di norme tributarie. D'altro canto, rispondendo ad un'interlocuzione del presidente PEDRIZZI, egli ritiene che l'agevolazione prevista per il rientro dei capitali rischia di non avere alcun effetto, poiché i movimenti di capitali sulle varie piazze internazionali sono ormai determinati esclusivamente dalla convenienza e dalle condizioni oggettive dei mercati.

Oltre ad incrementare la somma da versare per godere dell'agevolazione, la propria parte politica ritiene essenziale prevedere anche il pagamento di una somma pari alle imposte evase, nel presupposto che le somme esportate illegalmente siano frutto anche di imponibili sottratti all'erario.

Per quanto riguarda le modalità del rimpatrio, egli sottolinea l'esigenza di escludere dall'applicazione delle disposizioni il trasferimento di somme di denaro al seguito, che risulta essere, come suggerito anche dall'Ufficio italiano dei cambi, una delle forme prevalenti di trasferimenti di somme di denaro ai fini del riciclaggio.

Passando ad illustrare poi gli emendamenti riferiti all'articolo 13, in tema di adempimenti, egli sottolinea la necessità di eliminare il carattere riservato delle dichiarazioni di rimpatrio o di regolarizzazione, in modo da fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie per contrastare più efficacemente i fenomeni di riciclaggio.

Di particolare rilievo, appare inoltre l'esigenza di evitare un uso distorto delle disposizioni agevolative, modificando l'articolo 13 in modo tale da obbligare gli intermediari a certificare la provenienza estera dei capitali di cui si chiede il rimpatrio. Ed ancora appare opportuno prevedere che la comunicazione circa le somme rimpatriate sia effettuata non solo

all'Amministrazione finanziaria, ma anche all'Ufficio italiano dei cambi ed alla Banca d'Italia.

Inoltre, la propria parte politica giudica prioritaria la costituzione di un'apposita anagrafe dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata, al fine di identificare eventuali collegamenti con reati di terrorismo ed altri gravi reati.

L'emendamento 13.0.1, inoltre, consolida le garanzie per evitare un uso distorto delle disposizioni agevolative, punendo le interposizioni di persona o la sostituzione della stessa per un rimpatrio fittizio di capitali.

Per quanto riguarda gli effetti del rimpatrio (articolo 14), gli emendamenti presentati tendono, tra l'altro, ad eliminare il carattere previdenziale della sanatoria, ad evitare che la stessa abbia effetti anche per i redditi prodotti nel 2001 e, soprattutto, a sopprimere le norme che consentono una sostanziale amnistia, violando, oltretutto, le norme per la approvazione di un tale tipo di misura. Anche in riferimento a tale articolo, la propria parte politica ha presentato emendamenti che, eliminando la riservatezza delle informazioni, consentano una più efficace lotta al riciclaggio di denaro. Ulteriori emendamenti concernono la possibilità di valutare la consistenza delle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, eliminando la possibilità che tale valutazione sia consentita al diretto interessato (anche in considerazione della disciplina di rivalutazione delle partecipazioni prevista nel disegno di legge finanziaria), nonché la operatività del cosiddetto «scudo fiscale». A tale proposito, l'oratore insiste nel limitare gli effetti del rimpatrio, ai fini penali, quando per gli illeciti si è già iniziato un procedimento penale.

In relazione all'articolo 15 e alle disposizioni concernenti la regolamentazione delle attività finanziarie detenute all'estero, egli ribadisce l'esigenza di limitare o eliminare il regime di riservatezza sulle informazioni acquisite dagli intermediari, sempre in considerazione della necessità di evitare un uso distorto delle disposizioni in parola.

Dando per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 16, egli si sofferma poi su quelli riferiti all'articolo 17, facendo presente che il comma 2 dello stesso articolo, di cui propone la soppressione, appare particolarmente ambiguo e equivoco, stante la esigenza di assicurare la totale garanzia che le disposizioni agevolative non favoriscano i detentori di proventi illeciti e il riciclaggio degli stessi. In subordine, appare opportuno escludere l'applicazione della normativa in parola per le somme rimpatriate da Paesi e territori dichiarati non cooperativi nell'azione di contrasto del riciclaggio.

All'articolo 19, infine, la propria parte politica ha presentato emendamenti volti ad aggravare le sanzioni e a responsabilizzare maggiormente gli intermediari. Di particolare rilievo appare poi l'emendamento 20.1, volto ad assegnare alla Guardia di finanza una specifica attività di indagine verso la criminalità organizzata ed il terrorismo, in analogia con quanto previsto dalle disposizioni sul sommerso.

La senatrice DE PETRIS illustra congiuntamente gli emendamenti 12.7, 13.2, 14.11, 14.20, 17.2 e 17.4 – riferiti tutti al Capo III –, di contenuto sostanzialmente analogo ad alcune proposte emendative illustrate dal senatore Turci, condividendo il giudizio nettamente contrario sulle disposizioni concernenti il rimpatrio dei capitali dall'estero. Nel merito delle singole disposizioni, gli emendamenti tendono essenzialmente ad eliminare il carattere di riservatezza delle informazioni e ad evitare una surrettizia amnistia per reati particolarmente gravi. La propria parte politica annette particolare rilievo anche a quelle modifiche delle disposizioni che consentano di evitare ogni ambiguità delle stesse, soprattutto ai fini di una più efficace lotta al riciclaggio di denaro sporco.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti presentati dal senatore Castellani.

La senatrice DE PETRIS illustra poi l'emendamento 21.1, in materia di economia sommersa, finalizzato ad estendere la disciplina di sanatoria nel caso la dichiarazione di emersione riguardi i lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 22, si passa a quelli riferiti all'articolo 23: il senatore TURCI illustra l'emendamento 23.1, soppressivo dell'articolo, esprimendo una valutazione critica circa l'ampiezza dei poteri conferiti al Ministro dell'Economia in merito all'utilizzazione delle liquidità di società controllate dallo Stato.

Il relatore SALERNO esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, motivato dalla esigenza, che egli giudica prevalente su ogni altra considerazione, di convertire nei termini costituzionalmente previsti il decreto-legge, senza apportare alcuna modifica al testo già modificato dalla Camera dei deputati. Egli si sofferma poi su alcune osservazioni svolte dal senatore Turci e dalla senatrice De Petris. Per quanto riguarda la somma da versare per fruire dell'agevolazione egli ritiene, al di là dell'adeguatezza o meno della percentuale fissata dal Governo, che lo scopo della misura proposta sia quello di costituire le condizioni più adeguate affinché i capitali detenuti all'estero non solo rientrino in Italia, ma siano poi reinvestiti a fini produttivi. Per quanto riguarda, invece, la riservatezza delle informazioni e il consolidamento degli strumenti ai fini della lotta al riciclaggio di denaro, egli ritiene che tale questione sia meritevole di un approfondimento ulteriore, anche ascoltando il parere del rappresentante del Governo, fatta salva la riservatezza sotto il profilo fiscale. Analogamente egli ritiene opportuno un approfondimento in relazione alla determinazione del valore delle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, nonché sulla proposta di specifiche indagini da parte della Guardia di finanza in materia di terrorismo. Su tali questioni si riserva di compiere una verifica, in accordo con il Governo, anche al fine di valutare eventuali ordini del giorno.

Sull'emendamento 21.1 della senatrice De Petris, infine, il parere contrario è motivato dalla esigenza di non intervenire in maniera parziale e contingente su una tematica particolarmente delicata come quella del trattamento dei lavoratori extracomunitari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 786

Art. 1.

1-bis.1

CASTELLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio 2002» con le seguenti: «30 giugno 2002».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato l'articolo 13».

Art. 3.

3.0.1

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MARINO, MUZIO, BONFIETTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Differimento del termine di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole: "dal centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° aprile 2002"».

Art. 9.

9.1

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MARINO, MUZIO, BONFIETTI

Sopprimere il comma 3.

Art. 11.

11.1

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MARINO, MUZIO, BONFIETTI

Sopprimere gli articoli da 11 a 20.

11.2

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MARINO, MUZIO, BONFIETTI

Sopprimere l'articolo.

11.3

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MARINO, MUZIO, BONFIETTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) "intermediari", le banche italiane, le società d'intermediazione mobiliare previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e le Poste italiane Spa;».

Art. 12.**12.1**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MARINO, MUZIO, BONFIETTI

Sopprimere l'articolo.

12.2

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MARINO, MUZIO, BONFIETTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990» inserire le seguenti: «con l'osservanza degli adempimenti e delle modalità stabilite dal presente articolo e dagli articoli seguenti».

12.3

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MARINO, MUZIO, BONFIETTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

12.4

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MARINO, MUZIO, BONFIETTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2,5 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

12.5

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MARINO, MUZIO, BONFIETTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2,5 per cento», con le seguenti: «12,5 per cento».

12.6

CASTELLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «pari al 2,5 per cento», con le seguenti: «pari al 6,5 per cento».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1).

12.7

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

12.8

TURCI, BONAVITA, MARINO, BRUNALE, MUZIO, BONFIETTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, che non è deducibile, nè compensabile» con le seguenti: «oltre ad una somma pari alle imposte evase, entrambe non deducibili nè compensabili».

12.9

TURCI, BONAVITA, MARINO, BRUNALE, MUZIO, BONFIETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al presente capo costituiscono rimpatrio di denaro e attività finanziarie solamente i trasferimenti effettuati mediante movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari emessi da enti o istituti esteri o comunque con passaggio diretto tra intermediario estero e italiano, con esclusione quindi dei trasferimenti al seguito».

12.10

TURCI, BONAVIDA, MARINO, BRUNALE, MUZIO, BONFIETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «60 per cento».

12.11

TURCI, BRUNALE, MARINO, BONAVIDA MUZIO, BONFIETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «oltre al pagamento di una somma pari alle imposte evase, non deducibile nè compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo».

Art. 13.**13.1**

TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, MUZIO, BONAVIDA, MARINO

Sopprimere l'articolo.

13.2

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, al primo periodo, al terzo periodo e al quinto periodo, sopprimere la parola: «riservata»; al comma 2 sopprimere la parola: «riservata»; al comma 3, al primo periodo, sopprimere la parola: «riservata» e al secondo periodo sopprimere dalle parole: «senza indicazione» fino alla fine del comma.

Conseguentemente: a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

13.3

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «riservata».

Conseguentemente: al medesimo articolo, commi 1, 2 e 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «riservata»; all'articolo 14, commi 2 e 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «riservate»; all'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «riservata»; all'articolo 15, comma 2, sopprimere la parola: «riservata».

13.4

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, oltre al mandato per il pagamento di una somma pari alle imposte evase, non deducibile nè compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo».

13.5

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attività e gli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari ininterrottamente dalla data del 30 giugno 2001 fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata».

13.6

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Nella dichiarazione gli interessati devono indicare l'intermediario estero presso cui detengono le attività da rimpatriare, identificando anche il tipo di rapporto con esso intrattenuto».

13.7

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «la somma di cui all'articolo 12, comma 1», con le seguenti: «le somme di cui all'articolo 12, commi 1 e 2».

13.8

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Gli intermediari restano obbligati solidamente con gli interessati, verso l'amministrazione finanziaria, per il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 12 in conseguenza del rimpatrio».

13.9

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «entro il termine stabilito», fino a: «senza indicazione dei», con le seguenti: «all'Ufficio italiano dei cambi ed alla Banca d'Italia, entro il termine di dichiarazione dei sostituti di imposta, l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate, quello delle somme di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, versate ovvero dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, sottoscritti, indicando esattamente i».

13.10

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «l'ammontare complessivo», fino alla fine del comma con le seguenti: «copia di tutte le dichiarazioni di cui al comma 1 ricevute e l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate».

13.11

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «senza», con la seguente: «con».

13.12

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È costituita presso l'amministrazione finanziaria un'apposita anagrafe dei nominativi, al fine di identificare eventuali collegamenti con reati di terrorismo ed altri gravi reati».

13.13

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Gli interessati sono comunque tenuti a presentare idonea garanzia fideiussoria al fine di sottoporre l'ammontare delle somme rimpatriate, per un periodo non superiore a cinque anni, alla eventualità che delle stesse possa essere accertata successivamente la provenienza illecita e che debba procedersi a confisca».

13.0.1

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Chiunque si interponga o sostituisca al titolare dei capitali da rimpatriare nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 13 è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. In tal caso si procede alla confisca delle somme indicate nella dichiarazione medesima».

Art. 14.

14.1

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Sopprimere l'articolo.

14.2

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e contributivo».

14.3

TURCI, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, MUZIO, MARINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per i periodi d'imposta» con le seguenti: «relativo ai periodi d'imposta anteriori al 2001».

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «In caso di accertamento», aggiungere le seguenti: «relativo ai periodi d'imposta anteriori al 2001».

14.4

TURCI, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, MUZIO, MARINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «agli imponibili» con le seguenti: «ai redditi prodotti dagli imponibili».

14.5

TURCI, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, MUZIO, MARINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «rappresentati dalle» con le seguenti: «correlati alle».

14.6

CASTELLANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «rappresentati dalle» con le seguenti: «correlati alle».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1).

14.7

TURCI, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, MUZIO, MARINO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e previdenziali».

14.8

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.9

TURCI, MARINO, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, BONFIETTI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «lettere d) e f), del predetto decreto n. 429, relativamente» con le seguenti: «del predetto decreto n. 429, commessi in relazione alla».

14.10

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Sopprimere i commi 2, 3 e 5.

14.11

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

14.12

TURCI, BONAVIDA, MUZIO, BRUNALE, MARINO, BONFIETTI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «antiriciclaggio», aggiungere le seguenti: «, compresi quelli».

14.13

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «non».

14.14

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 2, sostituire le parole da: «non effettuano» fino a: «la somma» con le seguenti: «effettuano, entro il termine per la dichiarazione dei sostituti di imposta, le comunicazioni alla amministrazione finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari devono inoltre comunicare, nello stesso termine, alla amministrazione finanziaria dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti le somme».

14.15

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

14.16

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Sopprimere il comma 3.

14.17

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 3, sopprimere la parola: «non».

14.18

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 4, dopo le parole: «a fornire», aggiungere le seguenti: «all'autorità giudiziaria».

14.19

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli intermediari sono altresì obbligati a informare l'autorità giudiziaria o altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire nel caso in cui riscontrino elementi dai quali si possa indurre la non veridicità della dichiarazione degli interessati relativamente alla detenzione delle attività all'estero al tempo previsto dalla presente legge».

14.20

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Ai commi 5, 5-bis, 6, 7 e 8 sopprimere la parola: «riservata».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

14.21

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 5-bis, sopprimere le parole da: «ovvero», sino alla fine del comma.

14.22

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Sopprimere il comma 6.

14.23

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «Previa adesione», fino a: «amministrazioni competenti», con le seguenti: «Su richiesta dell'interessato e subordinatamente all'integrale pagamento degli importi di cui all'articolo 12, le basi imponibili fiscali determinate dall'amministrazione finanziaria».

14.24

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nei limiti di cui al comma 1, lettera a)».

14.25

CASTELLANI

Al comma 6, alla fine aggiungere le parole: «nei limiti di cui al comma 1, lettera a)».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1).

14.26

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Il rimpatrio e gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 non sono ostativi alla punibilità dei reati di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi previsti sia già iniziato un procedimento penale, mediante l'iscrizione del fatto a notizia di reato, ancorchè a carico di ignoti».

14.27

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere la parola: «estintivi».

Art. 15.**15.1**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Sopprimere l'articolo.

15.2

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «della somma», fino a: «ovvero», con le seguenti: «delle somme indicate nell'articolo 12, comma 1, ovvero con il versamento delle somme e».

15.3

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «della somma», fino a: «ovvero», con le seguenti: «delle somme di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per il versamento delle somme e».

15.4

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari ininterrottamente dalla data del 30 giugno 2001 fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata».

15.5

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Sopprimere il comma 3.

Art. 16.**16.1**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Sopprimere l'articolo.

Art. 17.**17.1**

TURCI, MUZIO, BONAVITA, BRUNALE, MARINO, BONFIETTI

Sopprimere l'articolo.

17.2

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 non si applicano ai soggetti imputati dei reati previsti dagli articoli 416-bis, 305-bis, 600 e 600-bis del codice penale».

17.3

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Sopprimere il comma 2.

17.4

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

17.5

TURCI, BRUNALE, BONAVITA, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Al comma 2, premettere le seguenti parole:

«Ad esclusione dei casi in cui le attività siano rimpatriate da Paesi e territori dichiarati non cooperativi nell'azione di contrasto al riciclaggio dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) istituito presso l'OSCE ovvero siano state mantenute e regolarizzate in tali Paesi e territori.».

17.6

TURCI, BONAVITA, MARINO, BRUNALE, MUZIO, BONFIETTI

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «al 100 per cento», con le seguenti: «al 250 per cento».

Art. 19.**19.1**

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

Sopprimere l'articolo.

19.2

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, BONFIETTI, MUZIO, MARINO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dal 5 al 25 per cento dell'ammontare», con le seguenti: «pari all'intero ammontare;».**Conseguentemente: alla lettera b), sostituire le parole: «dal 5 al 25 per cento dell'ammontare» con le seguenti: «pari all'intero ammontare;» al comma 2, sostituire le parole: «del 25 per cento dell'ammontare»: con le seguenti: «pari all'intero ammontare».*

19.3

CASTELLANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dal 5 al 25 per cento dell'ammontare», con le seguenti: «pari all'intero ammontare»; alla lettera b), sostituire le parole: «dal 5 al 25 per cento dell'ammontare» con le seguenti: «pari all'intero ammontare»; al comma 2, sostituire le parole: «del 25 per cento dell'ammontare» con le seguenti: «pari all'intero ammontare».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1).

19.4

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, MUZIO, MARINO, BONFIETTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:**«2-bis. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno degli intermediari che omette o ritarda la denuncia di cui all'articolo 14, comma 4-bis, è punito con la multa da uno a dieci milioni di lire».*

Art. 20.**20.1**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, BONFIETTI, MUZIO, MARINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. La Guardia di finanza, unitamente all'amministrazione finanziaria, dedica particolare attenzione all'indagine verso la criminalità organizzata ed il terrorismo».

Art. 21.**21.1**

DE PETRIS, PIZZINATO, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN, MARINO, MARINI, CREMA, DE ZULUETA, PAGLIARULO, MANIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di emersione, di cui al comma 1, riguardi lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla legge, risulti scaduto, ai medesimi deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; gli imprenditori, che hanno presentato una dichiarazione di emersione relativa ai lavoratori non comunitari di cui al presente comma, sono esonerati dalle sanzioni previste per l'impiego di mano d'opera priva di permesso di soggiorno in corso di validità».

Art. 23.**23.1**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, BONFIETTI, MUZIO, MARINO

Sopprimere l'articolo.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 13 novembre 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione dell'Associazione italiana dei costituzionalisti.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana (801) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370, recante proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa ripartizione (802) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (824).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi

di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana (801) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370, recante proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione (802) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Esame del documento:

- ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8 (*Doc. XXII, n. 4*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente (n. 51).
- Schema di decreto recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno» (n. 53).
- Schema di regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse (n. 55).

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 13 novembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (568).

- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- Deputato PECORELLA. – Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello (781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica delle disposizioni in materia di notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta (556).
 - Deputato BONITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (762) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - NOCCO ed altri. – Nuove norme sul contenimento del *part-time* nell'esercizio della professione forense (393).
 - CONSOLO – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (423).
 - Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370, recante proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa ripartizione (802) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Martedì 13 novembre 2001, ore 9,15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro (786) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 13 novembre 2001, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui possibili fenomeni di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'Euro nel nostro Paese: audizione del Consiglio Nazionale del Notariato

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro (786) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
 - BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 13 novembre 2001, ore 15,30

I. Interrogazioni.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Sgarbi.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2000 (*Doc. LXXXVII, n. 1*)
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 13 novembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro (n. 14).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

INDUSTRIA (10^a)

Martedì 13 novembre 2001, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2000 (*Doc. LXXXVII, n. 1*)
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 13 novembre 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sui contenuti del «Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia» e sulle conclusioni della Commissione per la valutazione degli effetti della legge n. 335 del 1995 e dei successivi provvedimenti.

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355 recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana (801) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - ROTONDO e Giovanni BATTAGLIA. – Differimento del termine per il versamento dei tributi dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia (598).
 - CENTARO. – Proroga del termine per il versamento delle rate di tributi sospesi (603).
 - MINARDO. – Proroga del termine per il versamento delle rate di tributi sospesi a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi (665).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 13 novembre 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico della città di Napoli: audizione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
- II. Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Commissario dell'ANPA in relazione all'affare assegnato concernente: «Situazione ed evoluzione del sistema ANPA-ARPA».

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, recante proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (787).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, dell'affare:

- Situazione ed evoluzione del sistema ANPA-ARPA.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 13 novembre 2001, ore 14

Seguito dell'audizione del Presidente e del Direttore Generale della RAI.

